

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. F.I.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio dell'avvocato MAZZUTI Giuseppe, che la difende unitamente all'avvocato ZANZARELLI PIETRO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

G.G.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 6/04 della Commissione Tributaria Regionale di CAGLIARI del 16.1.04, depositata il 29/01/04;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 15/11/06 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACOMO CALIENDO che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

La Corte:

---

## **Fatto - Diritto P.Q.M.**

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Premesso che G.G. impugnava, nei confronti della s.r.l.

Gestione Servizi Pubblici, la cartella di pagamento per l'anno 1999 emessa per il pagamento della TOSAP del Comune di Quartu S. Elena adducendo che il passo carraio costituiva l'ingresso alla sua proprietà, autorizzato dalla Commissione Edilizia del medesimo Comune, senza che essa G. vi avesse apportato alcuna modifica, nè quando la strada era privata, nè quando era diventata pubblica, e perciò doveva esser esentata dalla relativa imposta perchè solo i passi carrai costruiti dopo la costituzione dell'uso pubblico rientrerebbero nel presupposto impositivo;

rilevato che il ricorso era accolto dalla C.T.P. e l'appello dell'Ufficio respinto dalla C.T.R. poichè: 1) l'obbligo di pagare la TOSAP (*D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38*) deriva dall'occupazione di uno spazio o un'area pubblica, qualunque sia la causa e la natura che comporti un uso particolare del suolo pubblico; 2) il *D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44*, nel definire il concetto di passo carraio, infatti mostra di voler sottoporre a tassazione soltanto le occupazioni frutto di un intervento visibile sulla sede stradale e tale da agevolare l'accesso alla proprietà privata; 3) nella specie vi è un semplice accesso sulla strada senza modificare il piano stradale;

esaminato il ricorso per Cassazione della s.r.l. Gestione Servizi Pubblici per aver la C.T.R. erroneamente escluso l'esistenza del presupposto impositivo malgrado la foto prodotta in primo grado mostri un apposito intervallo nel marciapiede, con corrispondente occupazione di area pubblica, per accedere alla proprietà della G., sì che è stato violato il *D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44*, a norma del quale sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque costituenti una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;

ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato perchè a norma del *D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 44, comma 4*, costituisce presupposto per l'origine

della TOSAP non solo la modifica del piano stradale, come ritiene la C.T.R., ma anche "gli appositi intervalli lasciati nei marciapiedi .. intesi a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata" perchè il dislivello - o comunque l'interruzione - del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile, identifica, in modo visibile e permanente, la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale - ed infatti, sia per il previgente codice della strada (*D.P.R. n. 393 del 1959, art. 2*) sia per quello vigente (*D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3, n. 33*) il marciapiede è "parte della strada, rialzata - esterna alla carreggiata, ha aggiunto il vigente codice - o altrimenti delimitata (e protetta, secondo il vigente C.d.S.), destinata ai pedoni" - e la destina alla esclusiva viabilità veicolare dei proprietari dell'immobile, a cui perciò è consentito di accedervi attraverso il passo posto a livello della strada, sì che si configura l'"occupazione di spazi ed aree pubbliche" che, a norma del *D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, comma 1*, costituisce l'oggetto della tassa ("le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province);

rilevato che a tale principio non si è attenuta la C.T.R. nel non aver esaminato la foto descritta in ricorso costituenti. (Ndr: testo originale non comprensibile) della controversia e pertanto il ricorso è manifestamente fondato, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovi accertamenti di fatto alla luce del principio di diritto suesposto.

Il Giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di Cassazione.

### **P.Q.M.**

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sardegna, altra Sezione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2007